

Categoria di lavoratori	D.L. 201/2011 D.M. 1/6/2012	D.L. 95/2012 D.M. 8/10/2012	L. 228/2012 D.M. 22/4/2013	D.L. 102/2013, artt. 11 e 11- bis	L. 147/2013, art. 1 c. 191	L. 147/2014 Artt. 1 e 2	L. 208/2015 Art. 1, c. 265	L.232/2016 Art. 1, c. 214	L. 178/2020 Art. 1, c. 346
Lavoratori in mobilità ordinaria (L. 223/1991)- trattamento speciale edile	25.590	--	2.560	--	--	5.500	6.300	11.000	
Lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali	--	40.000****	--	--	--				
Lavoratori in mobilità lunga (L. 223/1991)	3.460	--	--	--	--				
Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà	17.710	1.600	--	--	--				
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4/12/2011	10.250	7.400	1.590	--	6.000				
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e collocati in mobilità ordinaria	--	--	850	--	--	12.000	9.000	10.400	Sì <i>(non è specificato il limite)</i>
Lavoratori con istituto dell'esonero dal servizio (articolo 72 D.L. 112/2008)	950	--	--	--	--				
Lavoratori che al 31/10/2011 erano in congedo per assistere figli disabili (articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001)	150	--	--	--	--				
Lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 31/12/2011 in ragione di accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all'esodo	6.890	6.000	5.130*	2.500**	--	8.800	6.000	7.800	Sì <i>(non è specificato il limite)</i>
Lavoratori che nel 2011 erano in congedo o hanno usufruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della L. 104/1992	--	--	--	2.500	--	1.800	2.000	700	Sì <i>(non è specificato il limite)</i>
Ulteriori contingenti*** - *****					17.000	4.000	3.000	800	Sì <i>(non è specificato il limite)</i>
TOTALE	65.000	55.000****	10.130	5.000**	23.000	32.100*****	26.300*****	30.700*****	2.400*****

*a condizione che il rapporto di lavoro sia risolto entro il 30/06/2012 - **data di cessazione successiva al 31/12/2008 e precedente all'1/1/2012. L'articolo 1 della L. 147/2014 ha ridotto tale contingente a 2.500 unità, in luogo delle 6.500 originariamente previste, in relazione a ciò il totale di tale contingente è uguale a 5.000 unità.

*** L'articolo 1, comma 194, della L. 147/2013 ha esteso la platea dei cd. esodati per ulteriori 17.000 soggetti, ricomprendendovi anche:

- prosecutori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile che, dopo tale data abbiano svolto lavoro non dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati entro il 30 giugno 2012 e che abbiano svolto, dopo tale data, lavoro non dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che abbiano svolto, dopo la data di cessazione, lavoro non dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che hanno svolto dopo la cessazione lavoro non dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori in mobilità ordinaria che maturano il requisito pensionistico ante L. 214/2011 (di conversione del D.L. 201/2011) dopo la data di fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa;
- soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla stessa data.

**** L'articolo 1 della L. 147/2014 ha ridotto tale contingente, originariamente previsto per 40.000 unità, a 20.000 unità (quindi il totale del contingente si riduce a 35.000 unità).

***** L'articolo 2 della L. 147/2014 ha esteso la platea dei cd. esodati per ulteriori 32.100 soggetti, anche attraverso una modifica delle scadenze per specifiche fattispecie di lavoratori già considerati in precedenza, ricomprendendovi anche:

- lavoratori in mobilità ordinaria in seguito ad accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previgenti per il trattamento pensionistico;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 - i quali possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011 o che abbiano almeno un contributo accreditato, derivante da effettiva attività lavorativa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 - e che maturino i summenzionati requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2015;
- soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo - stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - ed ai soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, a condizione che si maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2015;
- lavoratori dipendenti che maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2015 e che rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, e successive modificazioni; 2) nel medesimo anno 2011, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della L104/1992;

- soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato, a condizione che si maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2015.

***** L'articolo 1, c. 265, della L. 208/2015 ha esteso la platea dei cd. esodati, inserendovi ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti, ricomprendendovi:

- lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, o (in caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali) anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile (o anche mediante il versamento di contributi volontari) entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 - i quali possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011 o che abbiano almeno un contributo accreditato, derivante da effettiva attività lavorativa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 - e che maturino i summenzionati requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2016;
- soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo - stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - ed ai soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, a condizione che si maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2016;
- lavoratori dipendenti che maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2016 e che, nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, e successive modificazioni;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e quelli in somministrazione con contratto a tempo determinato (escluso il settore agricolo e i lavoratori stagionali) cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato, a condizione che maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2016.

Si evidenzia che per la copertura degli oneri il provvedimento attinge, in buona misura, alle risorse stanziare per le precedenti salvaguardie e in parte non utilizzate (in quanto le effettive richieste di pensionamento si sono rivelate inferiori alle attese), con conseguente riduzione delle platee ivi previste. In particolare, la riduzione delle precedenti platee è pari a 24.000 lavoratori, con un saldo attivo di 8.100 lavoratori (a fronte dei 32.100 previsti complessivamente).

***** L'articolo 1, c. 214, della Legge di bilancio per il 2017 ha esteso la platea dei cd. esodati, inserendovi ulteriori 30.700 soggetti, incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie (che vengono considerate concluse), attraverso il prolungamento del termine - da 36 a 84 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica - entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti, ricomprendendovi:

- lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o (nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali) anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 36 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica;

- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 - i quali possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011 o che abbiano almeno un contributo accreditato, derivante da effettiva attività lavorativa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 - e che maturino i summenzionati requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2018;
- lavoratori titolari di accordi individuali o collettivi e i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che maturano i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro il 6 dicembre 2018;
- lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave nel corso del 2011, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro il 6 dicembre 2018;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato (con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori stagionali), cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro il 6 dicembre 2017.

Si evidenzia che per la copertura degli oneri, considerando il carattere conclusivo dell'intervento, sono rideterminati sia gli importi delle risorse destinate alle salvaguardie, sia il limite numerico massimo di soggetti salvaguardati.

***** L'articolo 1, c. 346, della Legge di bilancio per il 2021 ha esteso la platea dei cd. esodati, inserendovi ulteriori 30.700 soggetti, incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie (che vengono considerate concluse), attraverso il prolungamento del termine - da 36 a 84 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica - entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti, ricomprendendovi:

- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 - i quali possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011 o che abbiano almeno un contributo accreditato, derivante da effettiva attività lavorativa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 - e che maturino i summenzionati requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2021;
- lavoratori titolari di accordi individuali o collettivi e i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che maturano i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro il 6 dicembre 2021;
- lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave nel corso del 2011, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro il 6 dicembre 2021;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato (con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori stagionali), cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro il 6 dicembre 2021.

Si evidenzia che per la copertura degli oneri, considerando il carattere conclusivo dell'intervento, sono rideterminati sia gli importi delle risorse destinate alle salvaguardie, sia il limite numerico massimo di soggetti salvaguardati.